

	Comune di Campi Bisenzio Allegato 2)	
	- Città Metropolitana di Firenze -	
	Registro scritture private n.	
	Convenzione per la gestione di attività ludico-ricreative – centri	
	estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni e per adolescenti.	
	Estate 2025	
	L’anno 2025, il giorno ____ (_____) del mese di _____ , a mezzo	
	sottoscrizione digitale avvenuta con scambio di mail, con la presente	
	scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della	
	determinazione dirigenziale del Settore 2 - “Servizi alla Persona” n. _____	
	del _____ ;	
	tra	
	- il Comune di Campi Bisenzio , codice fiscale 80016750483, con sede in	
	Piazza Dante n. 36 a Campi Bisenzio, rappresentato da	
	_____, in qualità di	
	_____ domiciliato per la	
	carica presso il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara	
	di agire, a ciò autorizzato con	
	_____, il quale dichiara	
	espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di	
	conflitti di interesse a suo carico, ai sensi dell'art. 6 bis della legge	
	241/1990, dell'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 7 del codice di	
	comportamento del Comune di Campi Bisenzio , in appresso "Comune";	
	e	
	_____, in qualità di Legale rappresentante di _____ , con sede	
		Pagina 1 di 13

in _____ C.F./P.IVA _____, in appresso

“soggetto gestore”;

Premettono quanto segue:

- nel programma di governo, negli atti di programmazione pluriennali e nelle azioni messe in atto per la loro attuazione dall'Amministrazione

Comunale è costantemente prevista la promozione ed incentivazione dei centri estivi e di progetti educativi di didattica inclusiva, progetti in grado di rispondere ai diversi bisogni educativi di ogni bambina o bambino;

- con deliberazione G.C. n 98 del 15/04/2025 è stato approvato il documento denominato "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2025", al fine di:

- avviare le procedure per l'individuazione di soggetti del territorio in possesso della necessaria competenza ed esperienza per gestire le attività dei centri estivi da svolgere all'interno sia di sedi di servizi educativi e di scuole (pubbliche o private) maggiormente dotate di spazi verdi dedicati sia in altri spazi (privati) aventi le medesime funzionalità;

- definire le modalità di erogazione di uno specifico contributo commisurato alle settimane di frequenza dei centri estivi convenzionati con l'Ente alle famiglie residenti con figli nelle seguenti fasce di età: scuola infanzia 3-5; scuola primaria 6-11; scuola secondaria 12-17;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____

è stato approvato l'avviso pubblico per acquisire le richieste di partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati interessati a

convenzionarsi ai fini dell'erogazione di contributi per la realizzazione di attività educative e/o ludico ricreative e/o sportive - centri estivi 2025;

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio ed il soggetto gestore del centro estivo denominato _____, le cui attività programmate verranno svolte presso lo spazio _____ come indicato all'interno della proposta progettuale. Il progetto del centro estivo, presentato il _____ prot. _____ costituisce parte integrante della presente convenzione, anche ove non materialmente allegato al presente atto.

Art. 2 Durata

La presente convenzione ha efficacia a partire dalla sua sottoscrizione per tutta la durata del centro estivo come prevista nel progetto presentato nel periodo compreso tra metà giugno e metà settembre 2025 compatibilmente con la data di riapertura delle scuole fissata per l'anno scolastico 2025/2026.

La presente convenzione è valida fra le parti ed è esplicitamente escluso che al gestore subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro soggetto per qualsiasi ragione e causa.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora.

Art. 3 Attività e modalità di svolgimento. Impegni del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna a:

a) garantire la gestione del centro estivo alla condizioni e nei termini

descritti nel progetto presentato; in particolare, ad assicurare una durata

minima dei suddetti centri estivi di almeno 4 settimane, suddivisa per

settimane di almeno 5 giorni dal lunedì al venerdì;

b) garantire, in ogni caso per tutta la durata del centro estivo e della

convenzione, gli standard previsti dalle disposizioni statali, regionali o

comunali vigenti relative alla salute e alla sicurezza, nonché dalle

disposizioni che potranno entrare in vigore anche successivamente alla

firma del presente atto;

c) garantire la presenza di personale idoneo per aiutare e sostenere i

frequentanti nell'effettuazione giornaliera dei compiti scolastici estivi o in

attività educative mirate allo sviluppo delle competenze trasversali e socio

relazionali;

d) provvedere in proprio alla raccolta delle iscrizioni individuando le

modalità di riscossione delle quote di partecipazione da parte delle

famiglie di bambini e adolescenti. Il rapporto contrattuale si instaurerà

esclusivamente tra la famiglia del partecipante al soggiorno ed il soggetto

che organizza e gestisce il centro, che è, e rimane, il solo responsabile

dell'andamento dell'iniziativa;

e) garantire l'inserimento, su proposta e in accordo dei competenti servizi

sociali e/o sanitari territoriali, di bambini diversamente abili, per i quali

potranno essere previsti operatori in aggiunta, sempre secondo le

indicazioni dei servizi socio-sanitari;

f) garantire almeno ad un bambino, la cui famiglia presenti situazioni di

disagio economico e sia seguita dal servizio sociale territoriale, un turno

settimanale gratuito;

g) somministrare i pasti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene per la somministrazione di bevande e alimenti nonché fornire gli stessi sulla base di diete alimentari preventivamente segnalate dalle famiglie con certificazione medica e/o di convinzioni religiose comunicate, senza spese aggiuntive a carico delle famiglie;

h) garantire la presenza continua di un coordinatore del soggiorno, di idoneo personale di animazione e di quello necessario per la pulizia dei locali e per l'accompagnamento sullo scuolabus eventualmente messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per gli spostamenti.

Art. 4 Obblighi e responsabilità del gestore

Il soggetto gestore è unico responsabile del centro estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del soggetto gestore.

Il soggetto gestore si obbliga a designare un responsabile del centro estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente ufficio comunale, in relazione alla gestione della presente convenzione, e comunicarne il nominativo al Comune.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del soggetto gestore che ne è il solo responsabile.

Il soggetto gestore è tenuto a stipulare prima della sottoscrizione della convenzione, o dimostrare di avere una copertura e mantenerla in essere fino alla scadenza della convenzione, polizza assicurativa R.C. e infortuni

per tutto il personale impiegato e per tutti i partecipanti.

Il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il soggetto gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette.

L'Amministrazione Comunale sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto gestore.

Il soggetto gestore si obbliga a comunicare alla U.O. 2.1 "Servizi educativi, scolastici, culturali e sportivi" qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto al progetto presentato.

Art. 5 Obblighi a carico del Comune

Il Comune si impegna a garantire:

a) il personale autista e gli scuolabus comunali per gite e uscite, nei limiti della disponibilità di personale e di mezzi, sulla base dei programmi delle Associazioni coinvolte, da presentare entro i termini che verranno successivamente concordati. Il servizio sarà finalizzato a garantire la rotazione dei fruitori e ad ottimizzare la concessione dell'agevolazione;

b) il coordinamento e la pubblicizzazione dell'insieme delle iniziative;

Inoltre l'Amministrazione Comunale si impegna, sulla base delle risorse proprie stanziare e di eventuali finanziamenti statali e regionali concessi per il potenziamento dei centri estivi 2025, ad erogare misure di sostegno, secondo le seguenti modalità:

a) ad assicurare la copertura dei costi (retta di frequenza ed operatore dedicato) relativi al sostegno per l'inserimento di bambini e/o adolescenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali, per un periodo massimo di 3 settimane di frequenza, promuovendo il coinvolgimento del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Specialistico; a tal proposito si segnala che, in presenza di richieste di iscrizione per bambini in situazione di disabilità, al fine di consentire alla S.D.S. di pronunciarsi in tempo utile sul rapporto educatore/bambino, è necessario che il gestore trasmetta l'elenco dei bambini che frequenteranno il centro estivo alla S.D.S. e all'ufficio servizi educativi e sportivi entro la data del 26/05/25. Le richieste di iscrizione che perverranno in data successiva non avranno garanzia di accoglimento, in difetto di indicazione del rapporto educatore/bambino da parte della S.D.S;

b) ad assicurare la copertura, tramite rimborso, delle somme relative alla sola retta di frequenza a carico delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico segnalate dai competenti Servizi Sociali e/o degli Istituti Comprensivi del territorio per l'esonero totale e/o parziale della retta per un periodo massimo di 4 settimane di frequenza;

c) ad assegnare alle famiglie che iscrivono i loro figli - residenti nel Comune di Campi Bisenzio - ai centri estivi gestiti dai soggetti che hanno ottenuto l'approvazione comunale in base alle adottande linee operative, un contributo commisurato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), distinguendo in base alle seguenti fasce, così determinato:

- con ISEE fino ad € 12.000,00 contributo per la frequenza fino al 100%

	della retta a settimana per bambino frequentante;	
	- con ISEE da € 12.000,01 ad € 30.000,00 contributo per la frequenza	
	fino al 60% della retta a settimana per bambino frequentante;	
	- con ISEE da € 30.000,01 ad € 40.000,00 contributo per la frequenza	
	fino al 40% della retta a settimana per bambino frequentante.	
	L'agevolazione potrà essere riconosciuta a copertura di massimo 4	
	settimane e non potrà superare la somma totale corrisposta dal nucleo	
	familiare per l'iscrizione ai centri estivi.	
	L'agevolazione non è cumulabile con eventuali bonus per iscrizione ai	
	centri estivi che potranno essere riconosciuti da altre Istituzioni pubbliche	
	o private.	
	L'Amministrazione Comunale si impegna, altresì, a pubblicizzare	
	attraverso supporti cartacei e telematici i centri estivi convenzionati in	
	esito alla procedura di cui alle presenti linee operative.	
	Art. 6 Modalità di rendicontazione	
	Al termine dell'iniziativa il soggetto gestore si impegna a presentare al	
	Comune:	
	a) l'elenco degli iscritti e l'importo pagato da ciascuna famiglia residente al	
	fine di assegnare alle famiglie richiedenti il contributo finalizzato	
	all'abbattimento delle rette di frequenze, commisurato al valore	
	dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alle	
	linee guida approvate con deliberazione G.C. 123/2024;	
	b) la rendicontazione dei costi (retta di frequenza ed operatore dedicato)	
	relativi al sostegno per l'inserimento di bambini e/o adolescenti con	
	disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali, per un periodo	
		Pagina 8 di 13

massimo di 4 settimane di frequenza;

c) la rendicontazione delle somme relative alla sola retta di frequenza a carico delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico segnalate dai competenti Servizi Sociali e/o degli Istituti Comprensivi del territorio per l'esonero totale e/o parziale della retta per un periodo massimo di 4 settimane di frequenza;

Art. 7 Controlli e verifiche

Il Comune si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi presso i centri estivi convenzionati, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione. Nel caso in cui, durante i controlli previsti al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto previsto dal progetto presentato e dalla presente convenzione, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla suddetta comunicazione. In presenza di adeguata motivazione, potrà essere assegnato al soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti.

Art. 8 Tracciabilità

Il soggetto gestore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.

Art. 9 Risoluzione del rapporto

Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le

difformità rilevate ai sensi dell'articolo precedente, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione.

La validità ed efficacia della convenzione è in ogni caso subordinata alla realizzazione del progetto presentato e al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in tema di salute e sicurezza.

Art. 10 Codice di comportamento

Il soggetto gestore si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio", reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il soggetto gestore dichiara di aver preso completa conoscenza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e di cui al "Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio", il presente atto è risolto di diritto.

Art. 11 Incompatibilità e sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing)

Il soggetto gestore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage-revolving doors".

Il soggetto gestore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto gestore dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotte illecite così come disciplinate nella Circolare n. 16 del 09.08.2023 adottata dal Segretario Generale in qualità di RPC e dell'esistenza della piattaforma online per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Campi Bisenzio, accessibile al seguente indirizzo:
<https://campibisenzio.wbisweb.it/#/>.

Art. 12 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento,

secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

Art. 13 Risoluzione controversie

Le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte primariamente con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia giudiziale le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Art. 14 Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, attuali e future, sono a carico del soggetto gestore.

[in caso di associazioni] Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B, Tabella, art. 27bis e del combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

[in caso di soggetto imprenditoriale] L'imposta di bollo è a carico del soggetto gestore (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A, Tariffa Parte I, art. 2), che ha attestato al riguardo di aver ottemperato al pagamento tramite F24, come da documentazione conservata agli atti .

La presente convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi a favore del soggetto gestore firmatario. Infatti i rimborsi previsti all'Art. 5 hanno natura di contributi anche qualora si riferiscano all'inserimento di bambini

e/o adolescenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali
o provenienti da famiglie in condizioni di disagio socio-economico
segnalate dai competenti Servizi Sociali e/o degli Istituti Comprensivi del
territorio.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'imposta di registro solo in
caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e ss.mm.ii.

Art. 15 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione
si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Redatto in copia

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Campi Bisenzio

Per il soggetto gestore